

COMUNE DI MESSINA
SEGRETERIA GENERALE
BANDI DI GARA E CONTRATTI

Oggetto: Convenzione per il servizio di interventi di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto in matrice compatta (M.C.A.) proveniente da utenze domestiche nel territorio comunale di Messina.

Rep. n. 4440

SCRITTURA PRIVATA

L'anno **Duemiladiciotto** addì **cinque** del mese di **luglio** negli uffici della Segreteria Generale della sede Municipale di Messina.

TRA I SOTTOSCRITTI

- 1) Dott. Romolo Dell'Acqua nato a Roma il 13.7.1962 - C.F.: DLLRML62L13H501N, che interviene, quale Dirigente di questa Amministrazione, in nome e conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Messina, autorizzato con deliberazione n. 268 del 26.01.1994, esecutiva ai sensi del comma 7 dell'art.88 dello Statuto del Comune di Messina, in applicazione dell'art.51 della Legge 8.6.1990 n.142 e della Legge Regionale n.48/91, il quale dichiara che la partita I.V.A. del Comune è 00080270838.
- 2) Sig. Pinto Vraca Carmelo nato a Castell'Umberto (ME) il 10.9.1955 e residente in C.da Prato n.4 – Patti - C.F.:PNTCML55P10C051O, che interviene in quest'atto nella qualita' di Amministratore Unico della Loveral S.r.l. con sede in Patti, Via Regina Elena n.3 - Codice Fiscale e P.I.:02135460836.

Si Premette

Che nell'ambito del territorio del comune di Messina insistono fabbricati di proprietà privata di piccole e grandi dimensioni con presenza di Materiali Contendenti Amianto in Matrice Compatta (M.C.A.) e prevalentemente coperture in cemento-amianto;

Che lo stato di degrado e/o abbandono di tali materiali potrebbe potenzialmente arrecare criticità dal punto di vista ambientale e della salute pubblica per la cittadinanza;

Che la procedura da seguire per effettuare le bonifiche dei siti in cui sono presenti M.C.A., comporta oneri notevoli, a carico del cittadino, anche a fronte della difficoltà di reperire direttamente impianti autorizzati allo smaltimento, nonché dal punto di vista delle incombenze di carattere amministrativo;

Che le difficoltà tecnico-amministrative-economiche per la rimozione degli M.C.A. possono costituire un disincentivo allo smaltimento e di conseguenza, favoriscono indirettamente l'abbandono degli stessi sul territorio comunale causando grave danno ambientale sanitario;

Fermo restando che la rimozione dei M.C.A. è un obbligo dei proprietari, l'Amministrazione Comunale ritiene indispensabile promuovere iniziative di incentivazione alla rimozione e di calmieramento dei prezzi;

Che con Determina Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Sanità n.995 del 06.3.2018 è stato approvato e pubblicato all'Albo Pretorio in data 6.3.2018 l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione di ditte specializzate, in possesso dei requisiti di legge, con le quali stipulare una convenzione per la gestione del servizio per la

rimozione e lo smaltimento dell'amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche nel territorio comunale di Messina ;

Che con determinazione del Dirigente del Dipartimento Ambiente e Sanità n. 2103 del 07.5.2018 è stato approvato il verbale di gara redatto il giorno 03.5.2018 ed affidato alla Loveral Srl il servizio di cui all'oggetto. La ditta risulta essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali sezione di Sicilia n. PA-008993 per la **Categoria 1** classe C ; Sotto Categoria C ; **Categoria 4** classe C; **Categoria 5** classe E; **Categoria 9** classe B; **Categoria 10B** classe C;

Che il comune di Messina intende avviare una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza per portare a conoscenza della stessa la disponibilità della Loveral Srl ad eseguire il servizio di rimozione e smaltimento di M.C.A., nel rispetto della normativa vigente ed alle condizioni tecniche ed economiche dalla stessa offerte e nel seguito riportate.

Che è stato acquisito il DURC , protocollo INPS n.9846299 del 05.3.2018 e valido fino al 03.7.2018 ;

Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti ed è stata comprovata l'idoneità della ditta a contrarre, in rapporto al servizio di che trattasi.

Le parti contraenti confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante di quest'atto e convengono e stipulano concordemente quanto appresso.

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante dei patti che seguono.

Art.2

La presente convenzione ha la finalità di incentivare le attività di rimozione e smaltimento di M.C.A., facilitando le incombenze di carattere amministrativo attraverso la messa a disposizione degli uffici comunali per ogni necessità utile a rendere efficace e tempestiva ogni occorrenza documentale e/o operativa di competenza comunale, riservando, ove occorrente, a singoli atti specifici il perfezionamento di eventuali obbligazioni.

Art. 3

Il servizio svolto dalla Loveral Srl comprende le prestazioni di seguito riportate:

- a) Sopralluogo da parte di un tecnico di impresa abilitata per la bonifica dell'amianto o di materiali contenenti amianto in matrice compatta e redazione del preventivo per la rimozione e per lo smaltimento, entrambi a titolo gratuito;
- b) Redazione e presentazione di un Piano di Lavoro all'ASL di competenza;
- c) Rimozione dei Materiali Contendenti Amianto (M.C.A.) con le procedure operative di cui al punto 3 del paragrafo 7b) dell'Allegato al D.M. 6.9.94 e con l'adozione delle necessarie ed idonee misure di sicurezza contro il pericolo di caduta dall'alto, dai lati prospicienti il vuoto, delle coperture o per sfondamento delle lastre;
- d) Trasporto dei materiali contenenti amianto rimossi ad impianto di smaltimento autorizzato, ai sensi del D.Lgs. 152/06, con mezzo di azienda iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 5;
- e) Certificazione di avvenuto smaltimento.

Art. 4

La Loveral Srl si impegna ad effettuare tutte le fasi previste dall'articolo precedente. L'esecuzione dell'intervento richiesto è subordinato all'approvazione formale del preventivo fornito dalla Loveral Srl da parte del committente.

Art. 5

La Ditta è tenuta a rilasciare Certificato di avvenuto smaltimento del materiale M.C.A. rimosso contestualmente al saldo delle prestazioni effettuate.

Art. 6

Gli interventi richiesti dal privato cittadino saranno a carico dello stesso che corrisponderà direttamente alla Loveral Srl, l'importo in base alla seguente tabella:

LASTRE IN CEMENTO AMIANTO

Quantità	Quota da piano campagna	Costo dell'intervento
del Da 0 a 40 mq	Fino a 2 mt	€20,00 €/mq
	Oltre 2 e fino a 7 mt.	__€ 23,00_____ €/mq comprensivo di uso di trabattello
	Oltre mt. 7	__€ 24,00 €/mq esclusi i costi delle opere provvisionali (es. Ponteggio e piattaforma mobile)
Oltre 40 mq	Fino a 2 mt.	__€ 18,00_____ €/mq
	Oltre 2 e fino a 7 mt.	__€ 21,00_____ €/mq comprensivo di uso di trabattello
	Oltre 7 mt.	__€ 22,00_____ €/mq esclusi i costi delle opere provvisionali (es. Ponteggio e piattaforma mobile)

ALTRI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN MATRICE COMPATTA

Quantità del	Quota da piano campagna	Costo dell'intervento
Con peso non superiore a 450kg	A terra compreso smaltimento	€0,50 €/kg
	Posti in opera compreso smaltimento	€ 0,60 _____ €/kg
Con peso superiore a 450kg	A terra compreso smaltimento	€0,45 €/kg
	Posti in opera compreso smaltimento	€ 0,55 _____ €/kg

Per tutti gli interventi sono compresi il sopralluogo il preventivo GRATUITO, gli oneri di sicurezza e l'uso del tra battello ove previsto, ad esclusione degli oneri relativi alle altre opere provvisoriale e attrezzature (es. ponteggio e piattaforma mobile) per gli interventi da realizzare a quote superiori a 7 mt. dal piano campagna.

Detti prezzi rimangono invariati per tutta la durata della convenzione.

Art. 7

Nessun onere finanziario deriva al Comune dalla sottoscrizione della presente convenzione. Nessuna pretesa è altresì imputabile all'Amministrazione Comunale per eventuali inadempienze contrattuali del privato cittadino richiedente la bonifica di materiali contenenti amianto.

Art. 8

La presente convenzione viene stipulata con effetto dal giorno della sottoscrizione e per un periodo di anni tre.

Art. 9

Oneri dell'Amministrazione - Il Comune si impegna esclusivamente a garantire all'Impresa adeguate forme di visibilità e pubblicizzare la presente offerta economica a livello comunale.

La pubblicazione di quanto previsto con la presente convenzione sarà effettuata a cura e spese del Comune, con mezzi ritenuti idonei.

Per effetto della presente l'impresa non può vantare a nessun titolo alcuna pretesa sul mancato affidamento dei lavori da parte dei privati cittadini.

L'Amministrazione comunale è comunque estranea ai rapporti commerciali che potranno instaurarsi tra i privati e l'impresa. Entrambi le parti, non potranno vantare pretesa ad alcun titolo per eventuali controversie conseguenti ad inadempimenti contrattuali.

Art. 10

La Loveral Srl si impegna a praticare gli stessi prezzi indicati nell'art. 5 per interventi che saranno richiesti direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11

Resta salva ed impregiudicata la facoltà per il privato cittadino e per lo stesso Comune di rivolgersi ad altri soggetti autorizzati per la realizzazione degli interventi in questione.

Art. 12

Il Comune di Messina ha il diritto di procedere alla risoluzione della convenzione nei seguenti casi:

1. violazioni degli obblighi stabiliti nella presente convenzione;

2. adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previste nella convenzione;
3. arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore , da parte dell'impresa, di tutti o parte dei servizi oggetto della convenzione;
4. divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi agli utenti;
5. cessione parziale o totale della convenzione;
6. cessazione o fallimento dell'impresa;

I casi elencati saranno contestati all'impresa per iscritto previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti adempimenti per I quali il Comune non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del prestatore di qualsivoglia natura.

Art. 13

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione valgono le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, per quanto compatibili.

Art. 14

Per le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dei rapporti è esclusa la competenza arbitrale e il Committente e la Loveral Srl

convengono che il Foro elettivo per le chiamate in giudizio sia esclusivamente quello di Messina.

Art. 15

Sono a carico della Loveral Srl tutte le spese del presente atto, quelle di registrazione e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Il presente contratto non è soggetto ad I.V.A.

Art.15

Ai fini di quest'atto le parti contraenti eleggono domicilio in Messina e precisamente:

- 1) Il Dott. Romolo Dell'Acqua , nel nome come sopra e per ragioni della funzione ricoperta presso la Sede Municipale;
- 2) Il Sig. Pinto Vraca Carmelo, nella qualità, presso la Sede Municipale.

Art.16

I sottoscritti, informati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, autorizzano il Segretario Generale al trattamento dei dati personali forniti nelle comunicazioni agli uffici competenti e nella conservazione dei dati.

Art.17

Le parti si danno inoltre, reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del codice dei contratti D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., come modificato dal D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con legge 17.12.2012, n. 221. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da funzionario della Segreteria Generale – Bandi di Gara e Contratti del

Comune di Messina, a tale servizio assegnato, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici su dieci pagine a video.

Il presente contratto viene letto dalle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà lo sottoscrivono davanti al Segretario Generale con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale. I certificati di firma digitale utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto di cui all'art. 1, comma 1 lett. f) del succitato D. Lgs. N. 82/2005 -

IL DIRIGENTE: Dott. Romolo Dell'Acqua (firmato digitalmente);

L'AMMINISTRATORE: Sig. Pinto Vraca Carmelo (firmato digitalmente).

Viste per vere ed autentiche le superiori firme del Dirigente Dott. Romolo Dell'Acqua da me personalmente conosciuto e del Sig. Pinto Vraca Carmelo identificato a mezzo documento di riconoscimento Carta d'Identita' N. AS 3578243 rilasciata dal Comune di Patti il 06.4.2012 apposte oggi in mia presenza.

Messina, li 05/07/2018

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Antonio Le Donne (firmato digitalmente).